

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO ED ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Matrice delle revisioni

Revisione	data	Descrizione/ Tipo Modifica	Redatto da	Approvato da
00	30/03/2023	Approvazione DC 307	SC Affari Generali Angela Laterza	Direttore Generale Giuseppe Tonutti

SOMMARIO

Art. 1 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).....	3
Art. 2 Individuazione del numero degli RLS.....	3
Art. 3 Elettorato Attivo e Passivo.....	3
Art. 4 Elezione degli RLS e durata in carica	3
Art. 5 Attribuzioni della RLS.	4
Art. 6 Diritti ed obblighi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	5
Art. 7 Formazione specifica.....	5
Art. 8 Permessi per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli RLS.	6
Art. 9 Modalità di fruizione dei permessi	7
Art. 10 Riunioni periodiche	7
Art. 11 Norma finale	8
Art. 12 Entrata in vigore norma Transitoria	8

Art. 1 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza costituisce una rappresentanza che opera in forma collegiale con riferimento a tutti i lavoratori dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (di seguito ASFO), indipendentemente dalla tipologia contrattuale di appartenenza, e costituisce specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni consultive e partecipative attribuite con il D.Lgs. 81/2008 s.m.
2. La RLS non ha funzioni negoziali, che sono invece proprie della RSU né è soggetta, ai sensi della vigente normativa, alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 s.m.
3. Per tutto quanto non regolamentato si rinvia alla disciplina legale e/o contrattuale di riferimento tempo per tempo vigente.

Art. 2 Individuazione del numero degli RLS.

1. Il numero degli RLS in ASFO è determinato nel numero di 12 unità.
2. Di questi n. 12 RLS, n. 2 sono eletti tra il personale dirigente e n. 10 sono eletti tra il personale del comparto.
3. I numeri sopraccitati tengono conto anche della tipologia e delle complessità delle strutture di ASFO, anche tenuto conto:
 - della dislocazione sul territorio delle sedi aziendali,
 - dell'elevato numero di dipendenti;
 - della molteplicità di figure professionali esistenti.

Art. 3 Elettorato Attivo e Passivo.

1. L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i dipendenti dell'ASFO con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato al momento dello svolgimento delle elezioni.

Art. 4 Elezione degli RLS e durata in carica

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è individuato mediante elezioni dei lavoratori sui candidati designati dalla Rappresentanza Sindacale costituita in ASFO e dalle OO.SS. territoriali.
2. I nominativi dei candidati designati vengono comunicati per iscritto da parte delle Rappresentanze Sindacali e delle OO.SS. alla SC Affari Generali e Legali, alla quale compete la procedura di indizione e gestione delle elezioni.
3. Su proposta della SC Affari Generali e Legali, il Direttore Generale con proprio decreto prende atto delle risultanze elettorali, approva la graduatoria e nomina gli eletti. Risultano eletti i lavoratori che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi. In caso di parità di voti, applicando in via analogica quanto disposto dalla Circolare ARAN 1 del 26/01/2018, paragrafo 13 la Commissione dovrà "*...risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente*".
4. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza risultati eletti s'insediano nelle proprie funzioni il 20° giorno dalla pubblicazione del decreto di cui al precedente comma. Dalla stessa data cessano dall'incarico gli RLS precedenti.
5. Entro i termini di cui al comma 4, la SC Affari Generali e Legali convoca gli RLS eletti.
6. Gli RLS eletti, durano in carica tre anni fatta salva diversa determinazione di accordi collettivi nazionali, così come previsto dall'art.47 del D.Lgs. 81/2008 s.m.
7. Qualora, entro i termini di durata della carica, uno o più RLS, non possano più esercitare la funzione attribuita per dimissioni volontarie dalla carica, dimissioni volontarie dall'Azienda, pensionamento o

personale impedimento, ASFO procede alla sostituzione attraverso lo scorrimento della graduatoria risultante dalle elezioni svolte.

8. In caso di dimissioni volontarie dalla carica o di personale impedimento o di sopravvenuto pensionamento, il RLS dimissionario/cessato continua ad esercitare le sue funzioni sino al subentro del sostituto e, comunque, non oltre sessanta giorni.

9. In caso di dimissioni volontarie dal ruolo presso l'ASFO, il RLS dimissionario non potrà più esercitare le sue funzioni. La RLS legittimamente prosegue nel proprio incarico fino al numero minimo di 6 componenti.

10. La SC Affari Generali e Legali contatta il RLS primo non eletto per verificarne la disponibilità alla nomina e successivamente provvedere con idonea proposta di Decreto alla designazione del nuovo Rappresentante.

11. Qualora il primo RLS disponibile nella graduatoria per lo scorrimento dichiari la propria sopravvenuta indisponibilità alla carica, la SC Affari Generali e Legali procede alla richiesta di disponibilità dei candidati nell'ordine di graduatoria.

12. Qualora si verificasse il caso in cui non ci fossero più RLS eletti nella graduatoria dei disponibili e la RLS risulti composta da meno di 6 componenti, ASFO potrà chiedere solo agli RLS, a seconda dell'appartenenza all'area del Comparto o della Dirigenza, che siano cessati per pensionamento, la disponibilità ad esercitare ancora la carica pro-bono.

12. La disponibilità ad esercitare la carica di RLS per ASFO non può essere invece richiesta a dipendenti che abbiano lasciato l'incarico per altre ragioni.

13. Al termine del triennio d'incarico gli RLS possono essere nuovamente designati dalla Rappresentanze Sindacali e sono pertanto rieleggibili.

14. I nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono debitamente comunicati all'INAIL ai sensi di legge.

Art. 5 Attribuzioni della RLS.

1. Le attribuzioni della RLS sono quelle derivanti dalla specifica disciplina vigente in materia ed in particolare previste dall'articolo 50 al primo comma del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. Tale elencazione deve intendersi aggiornata, tempo per tempo, nel caso di successivo adeguamento della normativa.

2. A tal fine viene garantito alla RLS il diritto di accesso nei luoghi di lavoro previa informazione ai direttori interessati e al RSPP, al fine di assumere dal lavoratore, dai preposti e dai dirigenti le informazioni attinenti alle attività, alle misure di prevenzione e sicurezza adottate, all'attività di formazione ed informazione predisposte.

3. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive ed organizzative.

4. La RLS viene consultata nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa che abbia come oggetto le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro e per gli interventi rivolti alla prevenzione e sicurezza da illustrare nella riunione periodica prevista dalla legge.

5. ASFO e le parti sindacali si impegnano a far pervenire periodicamente alla RLS le informazioni che coinvolgono la sicurezza, i programmi di formazione del personale in materia di igiene e sicurezza e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente di lavoro, nonché le informazioni provenienti dal servizio di vigilanza e autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione ed igiene.

6. La RLS ha diritto di accesso, presso i luoghi di lavoro di ASFO, al documento di valutazione del rischio, alla documentazione aggregata (anonima) relativa agli infortuni sul lavoro e malattie

professionali e di esposizione ai rischi rilevanti.

7. Le specifiche richieste della RLS devono essere prodotte in forma scritta presso la Direzione Generale Aziendale e le stesse devono essere riscontrate entro il termine di giorni trenta dai servizi di competenza assegnatari delle richieste in parola.

8. L'onere della formazione ed informazione di tutti i lavoratori in relazione al sistema di sicurezza negli ambienti di lavoro spetta al Servizio aziendale di Prevenzione e Protezione, presso cui la RLS può farsi portavoce in merito a progetti di sensibilizzazione dei lavoratori ritenuti opportuni.

Art. 6 Diritti ed obblighi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

1. E' consentito l'utilizzo del mezzo aziendale, previa richiesta anticipata e verifica della disponibilità del mezzo presso i servizi preposti, per gli spostamenti della RLS nell'ambito delle strutture aziendali per l'espletamento dei compiti istituzionali.

2. E' altresì garantita la partecipazione della RLS a iniziative, convegni e congressi organizzati da ASFO in materia di Igiene e sicurezza del lavoratori.

3. L'effettiva partecipazione alle iniziative citate potrà essere conteggiata ai fini dell'aggiornamento di cui al successivo art. 7.

4. Gli RLS devono comunicare in forma scritta alla Direzione Generale dell'Azienda ed ai responsabili delle strutture aziendali interessate delle problematiche di salute e sicurezza individuate nel corso delle visite ai luoghi di lavoro. La Direzione Generale ne darà opportuno riscontro.

5. Gli RLS sono tenuti a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, con ASFO e con i Servizi interni di pertinenza, in materia di sicurezza, prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.

6. Gli RLS sono tenuti a garantire discrezione e riservatezza sulle eventuali informazioni di carattere riservato di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato, impegnandosi a non fornire a terzi informazioni di qualsiasi natura riguardanti l'esercizio della funzione ascrivita.

7. Gli RLS sono tenuti altresì al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (GDPR) n. 2016/679/UE e del D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato dal D.lgs. 101/2018, tenuto conto delle direttive fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

8. Gli RLS sono tenuti al rispetto del segreto industriale/scientifico in relazione ai contenuti del documento di valutazione dei rischi ed ai processi lavorativi.

9. L'esercizio delle funzioni di rappresentanza dei lavoratori è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

10. Non è prevista una retribuzione o compenso aggiuntivo a favore dei componenti la RLS per l'esercizio delle attività ascrivibili alla nomina di RLS.

Art. 7 Formazione specifica.

1. ASFO provvede, con oneri a proprio carico, tramite il Servizio di Formazione e sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione, a fornire agli RLS il percorso formativo specifico previsto dall'art 37 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., per potere attendere alle mansioni di cui all'incarico in oggetto.

2. È riconosciuto il credito formativo pregresso, per la durata e per i contenuti della formazione iniziale e dell'aggiornamento erogati.

3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, i singoli RLS possono accedere autonomamente ad attività di aggiornamento diverse da quelle fornite dall'azienda, durante l'orario di lavoro, con le normali procedure autorizzative aziendali previste.

4. L'attestazione della formazione ricevuta dev'essere consegnata in copia al Servizio di Prevenzione

e Protezione, per la valutazione del fabbisogno formativo residuo e la proposta dei relativi programmi.

Art. 8 Permessi per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli RLS.

1. Le funzioni attribuite agli RLS, come disciplinate dall'art. 50 del D.Lgs 81/2008 smi sono riconducibili nell'ambito delle categorie sotto descritte:

- a) funzioni esercitabili su iniziativa di organismi istituzionali (Datore di Lavoro o suoi delegati, Organo di Vigilanza, Servizio Prevenzione e Protezione, Medico competente, ecc.);
- b) funzioni esercitate nell'ambito di quanto previsto dal citato art. 50 e rimesse all'iniziativa dei RLS

2. Sono funzioni sub a):

- ✓ la formazione;
- ✓ la partecipazione alle riunioni periodiche;
- ✓ la partecipazione ai sopralluoghi dell'Organo di Vigilanza;
- ✓ la presentazione, di norma in occasione delle riunioni periodiche, di proposte in merito all'attività di prevenzione espressamente richieste dagli organismi istituzionali previste ai punti b), c), d), i), l), m), del citato art. 50.

3. Sono funzioni sub b):

- ✓ l'accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- ✓ la promozione dell'elaborazione, dell'individuazione e dell'attuazione delle misure di prevenzione;
- ✓ la segnalazione al responsabile dell'ASFO dei rischi individuati nel corso delle sue attività;
- ✓ la formulazione di proposte in merito all'attività di prevenzione;
- ✓ l'eventuale attività di ricorso alle autorità competenti, qualora si ritenesse che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate da ASFO e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro previste ai punti a), h), n), o) dell'art. 50 D.lgs 81/2008 smi.

4. Agli RLS ASFO assegna, per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 3 sub b), un Monte Ore annuo pari a 40 ore di permessi retribuiti per ogni rappresentante, con la possibilità di gestione flessibile nell'ambito del monte ore complessivo. Tali ore sono registrate con apposito codice di timbratura attivato dalla SC Risorse Umane, oppure devono essere casualizzate attraverso l'inserimento del giustificativo nel Self Service del dipendente. Tali ore vanno conteggiate a copertura del debito orario dovuto.

5. Non viene imputato a tale Monte ore il tempo impiegato per l'esercizio delle funzioni al comma 2 sub a), in quanto connesse con l'attività degli organismi istituzionali. Tali ore comunque sono registrate con apposito codice di timbratura attivato dalla SC Risorse Umane, oppure devono essere casualizzate attraverso l'inserimento del giustificativo nel Self Service del dipendente. Qualora le ore in questione siano superiori al debito orario dovuto, queste ultime vengono conteggiate in conto recupero o straordinario, in relazione alle esigenze di servizio.

6. Ai sensi del combinato disposto, di cui agli artt. 47, comma 5) e 37, comma 12) del D.Lgs 81/2008 smi, i permessi utilizzati, sia per l'esercizio delle funzioni sub a), che per l'esercizio delle funzioni sub b), sono assimilabili all'orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

7. In occasione della fruizione dei permessi in questione viene data la possibilità agli RLS di poter consumare il pasto all'interno dei Presidi Aziendali provvisti di mensa o di accedere a servizi esterni in convenzione.

Art. 9 Modalità di fruizione dei permessi

1. Permessi per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8 comma 2 sub a)

i. Attività programmate o programmabili.

Gli organismi istituzionali competenti (Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente, ecc.) sono tenuti a fornire agli RLS il calendario delle attività e, per conoscenza, alla Direzione Aziendale; gli RLS si fanno carico di consegnare copia del calendario in questione ai responsabili delle Strutture di afferenza, onde consentire loro la predisposizione delle misure organizzative necessarie in funzione della non presenza nelle funzioni di servizio.

ii. Attività non programmate o non programmabili.

Gli organismi istituzionali sono tenuti a fornire notizia delle attività di cui si rende necessario l'espletamento con un preavviso minimo, di norma pari a 5 giorni. Tale notizia è comunicata agli RLS e, per conoscenza, alla Direzione Aziendale: gli RLS, anche in questo caso, devono, a loro volta, farsi carico di avvisare tempestivamente i responsabili delle Strutture di afferenza.

2. Permessi per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8 comma 3 sub b)

iii. Attività programmate o programmabili

Gli RLS programmano la loro attività e formulano un piano di lavoro da comunicare:

- alla Direzione Aziendale;
- alle Organizzazioni Sindacali;
- ai Responsabili delle Strutture di afferenza.

La programmazione deve tenere conto delle esigenze di servizio e tendere, di norma, al non frazionamento dell'attività, concentrando la stessa in una o più giornate lavorative intere.

iv. Attività non programmate o non programmabili.

Per le attività non ricomprese nel piano di lavoro, in quanto non programmabili, ciascun RLS dovrà fornire comunicazione:

- Al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- Al Responsabile della Struttura di afferenza, con un preavviso minimo di 48 ore,

Anche per queste attività gli RLS devono tener conto, ove e se possibile, delle esigenze di servizio, tendendo ad una non eccessiva frammentazione delle stesse.

3. È fatta salva la possibilità di derogare ai limiti temporali di preavviso fissati per tutti i tipi di attività in caso di eventi eccezionali, gravi e non preventivabili in alcun modo.

4. I Responsabili delle Strutture di afferenza dei singoli RLS sono tenuti a consentire l'attività di questi ultimi, favorendo la fruizione dei permessi necessari, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, nel caso da precisare.

5. Il Responsabile della Struttura di afferenza, previa verifica ed autorizzazione delle registrazioni/inserimento nel Self service del dipendente delle ore relative ai permessi fruiti riconducibili al Monte Ore (per le funzioni art. 8 comma 3 sub b) e comma 3 sub a)), trasmette mensilmente il resoconto delle ore utilizzate dai singoli RLS alla SC Risorse Umane alla quale compete di:

- effettuare un riscontro oggettivo dei permessi fruiti;
- verificare la compatibilità dei medesimi con il Monte Ore attribuito.

Art. 10 Riunioni periodiche

1. Il Direttore Generale, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta all'anno la riunione periodica prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 smi, cui partecipano i

RLS eletti. Della riunione è redatto processo verbale sottoscritto dalla Direzione e dalla RLS.

2. La RLS viene convocata con congruo anticipo, di almeno dieci giorni, per favorire la partecipazione alla riunione. La convocazione viene trasmessa ai singoli componenti della RLS nonché ai dirigenti dei servizi di assegnazione dei medesimi.

3. Possono essere previsti altresì incontri periodici ulteriori da formalizzare con la stessa metodica, salvo casi di assoluta e provata urgenza.

4. La mancata partecipazione ad incontri e riunioni da parte del componente RLS va comunicata e giustificata preventivamente al datore di lavoro da parte dell'interessato.

Art. 11 Norma finale

1. Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme previste dal CCNQ del 10/07/1996 e dal DLgs.vo 81/2008 smi.

2. La RLS non può subire alcun pregiudizio o discriminazione a causa dello svolgimento della propria attività.

3. Il sistema valutativo, l'accesso alle risorse del salario accessorio, la partecipazione a progetti incentivanti o la progressione di carriera non possono subire pregiudizio alcuno a causa dell'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento.

4. Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione all'atto dell'adozione del Decreto Ministeriale previsto dall'articolo 47 del Decreto Legislativo 81/2008 smi per le parti in conflitto e/o da integrare.

Art. 12 Entrata in vigore norma Transitoria

1. In sede di prima applicazione il presente Regolamento entra in vigore dalla prossima nomina dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza, fatto salvo ogni riferimento alla disciplina del presente Regolamento nel Decreto di indizione delle elezioni e termine di presentazione delle domande.

2. Del Regolamento viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet di ASFO, nella sezione Amministrazione Trasparente_ Disposizioni Generali_ Atti Generali_ Atti Amministrativi Generali_ Regolamenti.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 30/03/2023 13:45:56

IMPRONTA: 2FE2050780E2B8A7076E59A14AFB20BD67F70C54443EB75393BDCDB88BCEBBEE
67F70C54443EB75393BDCDB88BCEBBEE03823A47B302B1706F9486BD516A1854
03823A47B302B1706F9486BD516A185465A5FF7477CB028599CF0D50ECAE307A
65A5FF7477CB028599CF0D50ECAE307A4BD64EFF7E5E36F4C6F090306704D20E